Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca Veterinario sulla Fauna Selvatica ("SELVA-Vet") dell'Università degli Studi di Perugia

Art. 1

Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Ricerca Veterinario sulla Fauna Selvatica (denominato SELVA-Vet) dell'Università degli Studi di Perugia di seguito denominato SELVA-VET nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto (art. 47) e dai Regolamenti di Ateneo.
- 2. Il SELVA-VET, istituito secondo quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto, ha sede presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria.

Art. 2

Finalità

- 1. Il SELVA-VET conduce, sviluppa e promuove la ricerca scientifica sugli aspetti di ambito veterinario relativi alla salute, al benessere e alle produzioni della fauna selvatica.
- 2. Il SELVA-VET svolge le seguenti attività:
- a) promuovere e svolgere attività di ricerca, sia metodologica sia applicativa, per i caratteri obbiettivo di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, miglioramento dello stato di salute e la qualità della vita degli animali selvatici e dell'uomo attraverso il perfezionamento delle conoscenze;
- b) consulenza tecnico-scientifica;
- c) alta formazione per dottorandi, studenti, tirocinanti, borsisti, docenti, ricercatori, tecnici e personale amministrativo;
- d) formazione per il personale di Enti ed Istituzioni locali, nazionali ed internazionali, al fine di favorire il trasferimento delle conoscenze delle proprie attività e l'effettuazione di stage formativi;
- e) attività di informazione e divulgazione scientifica dei risultati ottenuti durante la ricerca;
- g) progettazione e gestione di progetti finanziati dall'Unione Europea e di altri soggetti finanziatori nazionali e internazionali:
- h) tutte le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente comma 1, tra cui: programmi di mobilità del personale docente, amministrativo e degli studenti; riviste, monografie e altre pubblicazioni; convegni e seminari.

Art. 3

Organi del Centro

1. Sono organi necessari del SELVA-VET: il Consiglio, il Direttore, l'Assemblea degli aderenti

Art. 4

Il Consiglio - composizione e funzioni

- 1. Il Consiglio del SELVA-VET è così composto da:
- a) Il Direttore che lo presiede;
- b) n. 8 docenti eletti dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria.
- 2. I membri del Consiglio durano in carica un triennio accademico.
- 3. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento scientifico e controllo del SELVA-VET e in particolare:
- a) definisce e programma le attività del SELVA-VET;
- b) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;

- c) formula al Dipartimento di Medicina Veterinaria la proposta di budget;
- d) approva una relazione da presentare annualmente agli organi dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal SELVA-VET;
- e) approva ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 8 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal SELVA-VET;
- f) delibera sulle istanze di partecipazione alle attività del SELVA-VET da parte di docenti appartenenti a Dipartimenti non afferenti al SELVA-VET, nonché sulle istanze di studiosi di altri Atenei, enti, imprese, istituzioni previa autorizzazione degli enti di appartenenza;
- g) delibera ed esprime pareri su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto o dai regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.
- 4. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.
- 5. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78,79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo disposizioni comuni sul funzionamento degli organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).
- 6. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni non afferenti al SELVA-VET su invito del Direttore.

Art. 5

Il Direttore

- 1. Il Direttore è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio al proprio interno tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell'Ateneo aderenti al SELVA-VET, ed è nominato con Decreto del Rettore.
- 2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta
- 3. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore, subentra fino alla nuova nomina per la gestione ordinaria il Decano dei professori del Consiglio. Il Direttore neo nominato resta in carica per la restante parte del triennio accademico.
- 4. Il Direttore:
- a) rappresenta il SELVA-VET e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
- b) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
- c) presenta per l'approvazione al Consiglio una relazione annuale sull'attività e sui risultati conseguiti dal SELVA-VET da trasmettere agli organi dell'Ateneo (Dipartimenti afferenti, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) per la relativa valutazione;
- d) presenta per l'approvazione ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 8 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal SELVA-VET;
- e) tiene aggiornato l'elenco dei docenti aderenti al SELVA-VET;
- f) adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano indifferibili e urgenti da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.
- 5. Il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori e/o i ricercatori del Dipartimento di Medicina Veterinaria o di altri Dipartimenti dell'Ateneo eventualmente aderenti al SELVA-VET, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore designante.

Art. 6

Assemblea degli aderenti

- 1. L'assemblea degli aderenti è formata da tutti i soggetti che hanno aderito a SELVA-VET. I docenti dell'Ateneo appartenenti a Dipartimenti non afferenti al SELVA-VET e gli studiosi di altri Atenei, enti, imprese, istituzioni, che vogliano aderire al Centro, debbono essere autorizzati rispettivamente dal Dipartimento di afferenza e dagli enti di appartenenza. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano all'assemblea attraverso un proprio rappresentante.
- 2. L'assemblea si riunisce ogni anno per definire l'indirizzo generale scientifico dell'attività del SELVA-VET e affidarlo al Consiglio e al Direttore. In occasione della riunione annuale discute la relazione del Consiglio e del Direttore sull' attività svolta nell'anno precedente. Riceve e discute le linee programmatiche presentate dal Direttore all'atto dell'insediamento e a relazione triennale di cui all'art.7.
- 3. L'assemblea può essere riunita in via straordinaria per discutere su questioni di particolare interesse per la vita del SELVA-VET. La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta da un quinto degli aderenti, dal Direttore, dal Consiglio a maggioranza dei suoi componenti.
- 4. L'assemblea è presieduta dal Direttore.

Art. 7

Nuove Adesioni e recessi

- 1. La richiesta di adesione al SELVA-VET avanzata da un nuovo Dipartimento o da un docente appartenente ad un altro Dipartimento deve essere approvata dal rispettivo Consiglo di Dipartimento su proposta del Consiglio del SELVA-VET. Le relative delibere di approvazione, corredate dagli elementi richiesti dall'art. 47 dello Statuto, nonché dalle eventuali modifiche dell'assetto del SELVA-VET derivanti dall'adesione di un nuovo Dipartimento, devono essere sottoposte all'approvazione degli Organi di Ateneo secondo quanto previsto dal medesimo art. 47.
- 2. Il Dipartimento che intende recedere dal SELVA-VET deve comunicarlo per iscritto al Consiglio del SELVA-VET medesimo ai fini della relativa presa d'atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal Direttore al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni conseguenti al 3 recesso nonché quelle relative ai locali e/o ai beni del SELVA-VET eventualmente messi a disposizione dal Dipartimento che recede.

Art. 8

Valutazione

- 1. L'attività del SELVA-VET è sottoposta a valutazione triennale ai sensi dell'art. 47 dello Statuto di Ateneo.
- 2. Il Direttore del SELVA-VET, ai fini della valutazione di cui al comma 1, al termine di ogni triennio di attività, trasmette ai Dipartimenti aderenti, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione che esprimono parere, la relazione approvata dal Consiglio del SELVA-VET inerente i risultati scientifici e di gestione conseguiti.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti i prescritti pareri, delibera in ordine alla valutazione e, nel caso di valutazione negativa, il SELVA-VET viene disattivato con la medesima delibera ai sensi del successivo art. 9.

Art. 9

Disattivazione

1. Il SELVA-VET può essere disattivato, fermo restando il caso di valutazione negativa, su proposta del Consiglio, deliberata con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e sentiti i Dipartimenti aderenti al SELVA-VET.

Art. 10

Gestione amministrativa e contabile e risorse

- 1. Il funzionamento del SELVA-VET è assicurato dalle risorse finanziarie garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie.
- 2. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento presso cui ha la sede il SELVA-VET è responsabile della gestione amministrativa del SELVA-VET garantendo il rispetto del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.

Art. 11

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 12

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, il Docente proponente, quale coordinatore della proposta, con il supporto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria, cura gli adempimenti previsti per la costituzione del Consiglio del SELVA-VET.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ateneo.